

**XVI LEGISLATURA****BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 3 MARZO 2011

**493ª Seduta***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2555) Deputati Giancarlo GIORGETTI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio )

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **AZZOLLINI** invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Conviene la Commissione.

Il presidente **AZZOLLINI** (*PdL*), in qualità di relatore, illustra le proposte a sua firma, rilevando che la più importante novità è rappresentata dalla proposta 4.0.1. Essa reca una delega al Governo per riordinare la disciplina relativa alla gestione del bilancio e a potenziare la funzione dell'attuale bilancio di cassa. Inoltre, l'emendamento 4.0.1 produce l'effetto di rendere più agevole e più efficiente il passaggio al bilancio di cassa mantenendo comunque in vigore un riferimento alla competenza. Esso si inserisce in un quadro più generale in cui maggiore attenzione è posta al risultato della gestione di bilancio preservando altresì la funzione di programmazione delle spese sperimentata con il criterio della competenza giuridica. Infine, la proposta 5.1 affronta e risolve, con un coordinamento di date di presentazione, il problema della relazione generale sulla situazione economica del Paese, già affrontata durante l'esame del mille proroghe. Dà per illustrate le restanti proposte di cui è firmatario.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) illustra la proposta 2.2 volta a rendere più flessibile i vincoli posti dal Patto di stabilità interno, limitatamente alla spesa in conto capitale, in una logica di programmazione di medio e lungo periodo. L'inutile incertezza determinatasi nel tempo a causa del cambiamento annuale delle regole del Patto di stabilità interno, viene in questa sede affrontata attraverso un sistema che, partendo dall'alto, ripartisce la spesa in conto capitale tra diversi livelli di Governo e consente, al livello di comune e provincia, di poter scambiare capacità di indebitamento in relazione ai fabbisogni nell'ambito di un vincolo generale coordinato con i vincoli europei. Illustra poi la proposta 2.4 che propone di introdurre nell'ambito della legge di contabilità e finanza pubblica un vincolo sul saldo strutturale, quale risposta italiana al processo di definizione della nuova *governance* economica europea. Questo tipo di vincolo, come dimostrato durante l'audizione della Banca d'Italia (10 dicembre 2010), si dimostra essere più stringente del vincolo

che verrà verosimilmente introdotto in sede europea sulla riduzione del debito e pone rimedio ad uno dei fattori di maggiore criticità del sistema-paese, ossia la presenza di un elevato debito pubblico. Rispetto al passato l'Italia dimostrerebbe di avere la necessaria determinazione per affrontare il nodo principale della finanza pubblica in una logica di medio e lungo termine. Associata ai punti di forza, quali la quota ancora significativa di mercato delle imprese italiane e la situazione debitoria delle famiglie e delle imprese comparativamente migliore a quella di altri Paesi, la nuova regola sul saldo strutturale consentirebbe al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio di rassicurare i mercati e gli altri *partners* europei in merito alla credibilità del processo di risanamento della finanza pubblica in Italia. Qualora il Paese si desse delle regole di carattere strutturale, dato il momento difficile a cui tutta l'Europa si trova di fronte, non avrebbe altro che da guadagnarne sul mercato. Questa manovra, tuttavia, non può partire dal 2014. Cioè, il Governo non può non farsi carico da subito di procedere a rassicurare i mercati. L'emendamento 2.8 è coerente con l'impianto contenuto nell'emendamento 2.4, analogamente alla proposta 3.2. In relazione all'emendamento 3.3, collegato anch'esso logicamente all'emendamento 2.4, sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alla copertura delle nuove leggi di spesa di parte corrente per le quali, proprio in omaggio alle procedure di rientro dai debiti che l'Unione europea sta preordinando a carico dei bilancio nazionali, non sarà possibile utilizzare la leva fiscale per la copertura. Essa sarà invece possibile per le nuove leggi di spesa che intervengano sulla parte strutturale in conto capitale. Infine, illustra l'emendamento 4.1, concernente il tema dell'integrazione dei Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento. Giudica già un passo avanti l'articolo approvato dalla Camera dei deputati su questo punto che, tuttavia, deve essere accentuato. Rispetto alla legge di contabilità vigente, è infatti evidente come le due Presidenze della Camera e del Senato, per molte e comprensibili ragioni, non siano state in grado di raggiungere quelle intese che avrebbero dovuto portare ad una più proficua collaborazione delle due strutture. Al punto in cui si trova la crisi economica europea, è tuttavia proprio l'Unione a prescrivere a tutti i Paesi membri la necessità di dotarsi di organismi indipendenti di controllo degli andamenti di finanza pubblica, al fine di aumentarne la trasparenza, sia nei confronti dei Parlamenti nazionali, sia nei confronti dell'Unione medesima. Ritene quindi che la terzietà non possa essere garantita al meglio se non collocando tale organismo in Parlamento, dove tutte le forze politiche sono rappresentate. Ciò peraltro si rende particolarmente utile anche in vista della nuova struttura federale del Paese. L'interesse generale è quello che dovrebbe guidare ogni Governo, di destra o di sinistra che esso sia, e un organismo come quello prefigurato dovrebbe rappresentare una garanzia per tutti. Queste sono le ragioni complessive della proposta illustrata nella convinzione che fare le riforme, anche se faticoso nell'immediato, porta sempre grandi benefici nel medio-lungo periodo.

Il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2555

### 2.1

IL RELATORE

*Al comma 2, capoverso art. 7, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).»

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

### 2.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, NICOLA ROSSI, LUSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale».

### 2.3

MASCITELLI

*Al comma 3, capoverso Art. 10, comma 2, lettera e), dopo le parole: "di cui alla lettera f)"*

*aggiungere le seguenti: ", per le principali componenti delle entrate e delle spese del conto economico delle pubbliche amministrazioni".*

### 2.4

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, NICOLA ROSSI, LUSI

*Al comma 3, capoverso articolo 10, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

<<> 2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la Decisione di cui al comma 2 deve indicare obiettivi programmatici per l'indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche, definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, tali da garantire:

a) un miglioramento del saldo strutturale pari almeno allo 0,5 per cento del Pil rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero.

### 2.5

MASCITELLI

*Al comma 3, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;"*

### 2.6

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso articolo 10, al comma 6, dopo le parole "obiettivi programmatici" inserire le seguenti: ", con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1,".*

*Al comma 4, articolo 10-bis, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole "con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6."*

## 2.7

### MASCITELLI

*Al comma 3, capoverso Art. 10, comma 10, dopo le parole: "alle singole regioni" aggiungere le seguenti: ", indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali, "*

## 2.8

### MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, NICOLA ROSSI, LUSI

*Al comma 4, capoverso Art. 10-bis, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 3, capoverso Art. 10, sopprimere la lettera e).*

## 3.1

### MASCITELLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*"b-bis). All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: "di iniziativa governativa" aggiungere la seguente: "e del Relatore".*

## 3.2

### MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, NICOLA ROSSI, LUSI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*a-bis) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)."*

*a-ter) all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis, la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo."*

*a-quater) all'articolo 11, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità."*

## 3.3

### MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, NICOLA ROSSI, LUSI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:*

*"La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:*

*a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;*

*b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.*

*La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate".*

## 4.1

### MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, NICOLA ROSSI, LUSI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

*Art. 4*

*1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" inserire le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica e "*

*b) al comma 2, sostituire da "adottano intese" fino a "con particolare riferimento ai seguenti ambiti:" con le seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: "*

#### **4.0.1**

##### **IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*"Art. 4-bis*

*L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 42 (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). 1. Ai fini del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;*  
*b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione di un apposito raccordo tra l'autorizzazione di cassa e la gestione di tesoreria;*  
*c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;*  
*d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile e del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);*  
*e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;*  
*f) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;*  
*g) previsione della graduale estensione delle norme di cui alle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, nonché dell'articolo 2 della presente legge;*  
*h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.*

*2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.*

*3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.*

*4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previste dal presente articolo."*

*Conseguentemente, il Capo V della legge 31 dicembre 2009, n. 196, assume la seguente denominazione:*

*"Capo V - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa"*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 21 dicembre 2009, n. 196, sostituire le parole "alla progressiva adozione" con le altre "al potenziamento della funzione" e all'articolo 50, comma 2, lettera d) della medesima legge, sostituire le parole "dell'adozione" con le altre "del potenziamento della funzione".

#### 4.0.2

##### *LUSI, MERCATALI*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis*

*1. Dopo l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:*

*«Art. 16-bis. (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)*

*1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.*

*2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.*

*3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.*

*4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.*

*5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.*

*6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:*

*a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;*

*b) elaborare previsioni corrette ed accurate dei tendenziali di finanza pubblica anche a lungo termine;*

*c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;*

*d) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;*

*e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica, con particolare riferimento alle analisi di settore.*

*7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.*

*8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.*

*9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima*

attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esecuzione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

## 5.1

### IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

*"(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)"*

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è così sostituito:

*"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente."*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*"Il comma 3 dell'art. 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:*

*3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12 della presente legge, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'Istat. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'art. 12 della presente legge è presentata entro il 30 settembre."*

## 7.1

### MERCATALI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

*«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche. ".»*

## 7.2

### FERRARA

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.".»

### **7.3**

#### *IL RELATORE*

*Al comma 1, lettera l), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis) al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: "ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3."*